

Al Sig.
Via
00165 ROMA

OGGETTO: Accessibilità versamenti previdenziali.

Il Sig. con e-mail del 22 agosto 2009 ha chiesto a questa Commissione se possa ottenere dall'INPS un documento attestante l'effettivo versamento dei contributi previdenziali effettuati dall'amministratore del condominio in favore del portiere dello stabile di cui il richiedente è condomino.

Ritiene la Commissione che, atteso l'evidente interesse di ciascun condomino alla regolare gestione del condominio, l'interessato abbia titolo ad ottenere il documento richiesto. Va peraltro precisato che, non essendo tenuta l'Amministrazione ad effettuare alcuna elaborazione dei dati in suo possesso, l'accesso non potrà *ex lege* che consistere nell'acquisizione di copia dell'atto che attesta l'avvenuto versamento, ferma restando – ovviamente – la facoltà dell'Amministrazione, in un quadro di moderna collaborazione con gli amministratori, di rilasciare anche una attestazione di regolarità della posizione previdenziale del lavoratore in questione.

Al Sindaco del
Comune di Brusaporto
Piazza V. Veneto 1
24060 BRUSAPORTO (BG)

OGGETTO: Accesso mediante consegna di supporti informatici.

Il Sig., Sindaco di Brusaporto, ha chiesto di conoscere se la domanda d'accesso all'intera documentazione del Piano di governo del territorio, presentata da un consigliere comunale, possa essere soddisfatta mediante consegna di un supporto informatico (CD-rom) in formato PDF, atteso il costo che comporterebbe la riproduzione su carta della documentazione stessa.

Osserva la Commissione che il consigliere comunale ha diritto di richiedere copia di tutti i documenti da lui ritenuti necessari all'espletamento delle proprie funzioni. Ma l'Amministrazione ha a sua volta il dovere di corrispondere alla richiesta tenendo conto dell'esigenza di non appesantire ingiustificatamente l'onere finanziario che l'accoglimento della richiesta comporta. Pertanto deve ritenersi che nel caso in esame la domanda d'accesso sia congruamente soddisfatta dalla consegna su supporto informatico della documentazione in questione.

Comune di Valle Lomellina
Piazza Municipio n. 2
27020 Valle Lomellina (PV)

OGGETTO: Accesso ai documenti amministrativi comunali da parte di consigliere provinciale.

Il Sindaco di Valle Lomellina, con nota del 13 settembre 2008, ha comunicato:

– che un consigliere provinciale di Pavia aveva chiesto l’accesso ai documenti comunali relativi all’incarico per la redazione dei progetti preliminare e definitivo di bonifica ambientale, in corso di esecuzione d’ufficio da parte di quel Comune;

– che i progettisti controinteressati all’accesso avevano espresso parere negativo, per la considerazione che il consigliere provinciale non aveva specificato il motivo della richiesta;

– che peraltro il Comune, ottenute dal consigliere provinciale precisazioni sui motivi della domanda, aveva consentito l’accesso in applicazione dei principi di leale collaborazione e di cortesia istituzionale, sottolineando che la legittimazione all’accesso da parte del consigliere provinciale nei confronti del Comune è pari a quella del normale cittadino, senza alcuna specificità.

Sulla questione si chiede comunque di conoscere il parere di questa Commissione.

Al riguardo questa Commissione osserva:

1) se – come potrebbe desumersi dagli scarsi elementi forniti – si fosse trattato di accesso ad informazioni ambientali, non sarebbe stato necessario alcuno specifico interesse all’accesso, ai sensi dell’art. 3 sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; analoga sarebbe stata la conclusione, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, se il richiedente l’accesso fosse stato cittadino di Valle Lomellina;

2) al di fuori dei casi sub 1) il Comune, qualora avesse ritenuto sufficienti le precisazioni fornite dal richiedente circa il proprio interesse all’accesso, avrebbe correttamente consentito l’accesso, tenuto anche conto che l’incarico in esame non sembra potesse presentare particolari esigenze di riservatezza, considerato anche l’attuale orientamento alla massima trasparenza degli incarichi affidati dalla pubblica amministrazione;

3) peraltro, l’accesso in questione non avrebbe potuto considerarsi giustificato dal principio di leale cooperazione istituzionale, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 5, della legge 7 agosto 1941 n. 241. Tale disposizione, infatti, si riferisce ai rapporti tra “soggetti pubblici”, e cioè tra organi con rilevanza esterna, legittimati ad esprimere la volontà del soggetto pubblico in cui sono incardinati. Ma il consigliere provinciale ha una autonoma legittimazione pubblicistica soltanto nell’ambito dell’ordinamento della Provincia; e quindi soltanto come privato cittadino (extracomunale) può esercitare il diritto d’accesso ai documenti di un Comune pur rientrante nell’area della propria Provincia. Una eventuale richiesta d’accesso a titolo di leale cooperazione istituzionale avrebbe potuto essere presentata soltanto dal presidente della provincia, l’unico ad avere la rappresentanza esterna della stessa.

Parere

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, sullo schema di regolamento recante "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica" predisposto dall'Inpdap;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi in data 3 novembre 2009;

VISTA la nota n. 3024 del 22 agosto 2009, con la quale è stato chiesto il parere sul predetto schema di regolamento;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Premesso che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica è suddiviso in due Capi, ed è composto da tredici articoli.

Il testo in esame contiene alcune disposizioni ripetitive ed esplicative di norme legislative e regolamentari già presenti, ed in vigore, nell'ordinamento, ed in particolare nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel d.P.R. 12 aprile 2007, n. 184, che tuttavia si giustificano in considerazione delle finalità eminentemente pratiche del Regolamento, diretto a fornire agli interessati una guida unitaria e facilmente consultabile. Si consiglia, tuttavia per comodità di consultazione, di riportare le norme statali con caratteri tipografici idonei ad rilevarne immediatamente la natura.

Passando all'esame delle singole disposizioni si evidenzia, con riferimento all'art. 5, comma 2, che, al fine di individuare i contro interessati, in concreto, non è necessario che ricorrono tutti gli elementi indicati; si consiglia, pertanto, la soppressione della disposizione citata.

All'art. 11, comma 4, lett. b) si suggerisce di eliminare la disposizione in esame in quanto sono accessibili i documenti relativi a procedimenti concorsuali e di selezione di personale anche prima della approvazione della graduatoria, qualora questi risultino immediatamente lesivi della posizione dell'accidente.

Con riferimento all'art. 12, comma 2, relativo ai documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relative ai dipendenti dell'istituto o ai suoi utenti nell'ambito di procedimenti selettivi, si evidenzia che la limitazione all'accesso è fondata sul disposto dell'art. 24, comma 1, lett. d) legge 241 del 1990. Per siffatte tipologie di documenti esclusi dall'accesso deve essere sempre fatta salva la clausola normativa dell'art. 24 comma 7 della legge, secondo cui l'accesso è in ogni caso garantito al richiedente quando sia necessario per difendere i propri interessi giuridici.

Con riferimento al comma 3, lett. a) dell'art. 12 relativo ai casi di esclusione, si osserva che la categoria ivi individuata contiene ipotesi diverse di differimento; in particolare il regime dei documenti relativi ai procedimenti penali è disciplinato dall'art. 329 c.p.p relativo al segreto istruttorio, sicché la relativa disposizione appare superflua o va, per trasparenza delle fonti dell'enunciato, testualmente richiamata.

Per i procedimenti disciplinari, il diritto alla riservatezza dei terzi è recessivo rispetto alla confligente esigenza di difesa dell'inculpato. Appare consigliabile, peraltro, non la loro esclusione ma la delimitazione di una fase procedimentale propriamente soggetta alla tutela della riservatezza, individuando un momento finale oltre il quale si delineava una fase non più soggetta all'esigenza di tutela della riservatezza.

Si ricorda, poi, che l'interessato è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere i documenti posti a base dei provvedimenti di dispensa dal servizio, anche al fine di presentare memorie ed osservazioni; si suggerisce, dunque, di espungere la disposizione in esame.

L'esclusione dall'accesso dei procedimenti concernenti le procedure conciliative o arbitrali è contenuta sia nella lett. a) sia nella lett. h) del comma 3 dell'art. 12, si consiglia, pertanto, un loro coordinamento; si rileva, poi, che l'interessato ha il diritto di accedere ai documenti relativi alle procedure conciliative o arbitrali che lo riguardano.

Alla lett. c) si consiglia di espungere "per le parti idonee a rivelare aspetti connessi alla vita privata o alla riservatezza", trattandosi di casi già sottratti al diritto di accesso in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni.

In ordine ai documenti relativi ai contratti pubblici (lett. f, comma 3, art. 12, del regolamento), la disciplina dell'accesso è contenuta, indipendentemente dal dettato regolamentare, nel d.lgs. 163 del 2006 (codice degli appalti).

I documenti di cui alla lett. i) sono disciplinati dalla normativa sul segreto professionale; si consiglia, pertanto di espungere tale categoria.

LA COMMISSIONE

La Commissione resta quindi in attesa di un nuovo testo, modificato nei sensi su indicati.

Al Consigliere comunale
.....
Via Principe Amedeo, 25
89040 AGNANA CALABRA (RC)

OGGETTO: Diritto di accesso dei consiglieri comunali al registro delle determinazioni dirigenziali

La signora, in qualità di consigliere comunale del comune di Agnana Calabria, il 27 luglio 2009 ha chiesto un parere in merito all'accessibilità (mediante visione e/o estrazione di copia) del registro delle determinazioni dei funzionari, dei fogli di marcia del parco macchine del comune ed eventuali autorizzazioni all'uso delle stesse, ed, inoltre, ha chiesto se l'accesso debba comunque, in via generale, essere autorizzato sempre dal Segretario comunale.

In particolare, il consigliere lamenta che, a seguito di una richiesta d'accesso "immediato" ad un certo numero di atti comunali formulata il 29 giugno 2009, il responsabile dell'Ufficio tecnico non ha consentito la visione né l'estrazione di copia dei documenti richiesti, subordinandoli comunque all'autorizzazione del segretario comunale.

Preliminarmente, la Commissione ricorda che l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire agli stessi "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

La giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni (Consiglio di Stato. Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), che il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato "al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale".

Ne consegue che "Sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad "arbitro" – per di più, senza alcuna investitura democratica – delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica. L'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* devono quindi ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale." (sent. n. 4471/05).

Ciò premesso, la Commissione, in linea con la ricordata giurisprudenza amministrativa e con le proprie precedenti pronunzie, ritiene che la richiesta di accesso formulata dal consigliere comunale in data 29 giugno u.s. rientri pienamente nelle facoltà di esercizio del *munus* rivestito.

Va tuttavia ricordato, in ossequio ad un principio di leale collaborazione tra organi politici ed amministrativi dell'Ente, che se il diritto di accesso (mediante visione

e/o estrazione di copia) non può essere garantito nell'immmediatezza, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente in un congruo tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare il normale funzionamento dell'attività ordinaria degli uffici comunali ed il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto, negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Peraltro, per non intralciare il buon andamento degli uffici spetta al regolamento comunale disciplinare nel dettaglio le modalità di esercizio dello speciale diritto d'accesso dei consiglieri, naturalmente nel rispetto della normativa di riferimento e della ricordata giurisprudenza.

Conseguentemente, la necessità della preventiva autorizzazione all'accesso del segretario comunale opposta al consigliere, intesa come esame di merito circa l'accogliibilità o meno dell'istanza, non trova fondamento giuridico.

Segretario generale
Comune di Riva del Garda
Piazza III Novembre
38066 RIVA DEL GARDA (TN)

e p.c. Sig.
Via
38066 RIVA DEL GARDA (TN)

OGGETTO: Diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di un consigliere comunale

Il signor, consigliere comunale del Comune di Riva del Garda, con nota inviata via e-mail anche alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi lamenta che l'Amministrazione comunale abbia in più occasioni frapposto ostacoli e difficoltà all'accesso alla documentazione richiesta dal predetto consigliere comunale, impedendogli in tal modo il compiuto esercizio del suo mandato.

La Commissione, quale organo competente a vigilare sul rispetto del principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione, ex art. 27, comma 5, della legge n. 241/90, ritiene di dover trasmettere alla S. V. copia della nota inviata dal signor e della documentazione allegata, perché fornisca alla Commissione i necessari chiarimenti in merito a quanto lamentato dal consigliere comunale.

Comune di Belluno
P.zza Duomo 1
32100 BELLUNO

OGGETTO: Diritto di accesso di un consigliere comunale a documenti di società partecipata dal Comune in misura non totalitaria.

Il Comune di Belluno chiede a questa Commissione se il Consigliere comunale abbia diritto di accesso ai documenti di società partecipata dal Comune in misura non totalitaria (nella specie, 80% più 20% da parte di una ASL) atteso che la speciale legittimazione riconosciuta dall'art. 43 del TUEL fa riferimento ad *enti dipendenti*, che – secondo quanto affermato dal rappresentante legale della società interessata (SER.SA di Belluno) che cita al riguardo la sentenza T.A.R. Toscana, Sez. I, 7 giugno 2005 n. 2785 – sarebbero da individuare solo in quelli il cui capitale sociale sia interamente sottoscritto dal Comune.

Ritiene questa Commissione che la presenza della “dipendenza” dal Comune di un ente partecipato (nella specie, società interamente pubblica) non sussista nei soli casi di sottoscrizione totalitaria del capitale ma in tutte le ipotesi in cui l’Autorità comunale possa svolgere un ruolo decisionale determinante e vincolante sullo svolgimento dell’attività dell’ente, che non sempre è una società la cui dipendenza possa essere valutata alla stregua della misura della partecipazione al capitale sociale.

Requisito soggettivo che contraddistingue la presenza di *dipendenza* è, pertanto, una *situazione giuridica dominante* del Comune sull’ente partecipato, concetto che coincide con quello di *controllo* come definito dall’art. 2359 del codice civile in materia di società.

Il riferimento fatto alla sentenza T.A.R. Toscana n. 2785/2005 per avvalorare la tesi della necessità della partecipazione totalitaria del Comune da cui poter ritenere di trovarsi di fronte ad un ente controllato non è pertinente, sia perché nella fattispecie la società era partecipata al 50% dal Comune e da un privato (e il giudice amministrativo non ha, peraltro, sostenuto la necessità del 100% della partecipazione), sia perché, nella fattispecie sottoposta dal Comune di Belluno, la partecipazione del Comune è ampiamente maggioritaria (80%) e l’altro 20% appartiene ad altro soggetto pubblico (ASL) facente parte dell’organizzazione municipale sul quale il consigliere comunale, ai sensi dell’art. 43 del TUEL, non soffre limiti di accesso.

DicCar – Energia Molisana S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele, 185
86011 AGNONE (IS)

e p.c. Regione Molise
Direzione Generale IV
P.zza Andrea D'Isernia
86170 IERNIA

OGGETTO: Richiesta rettifica parere del 23.06.2009 in materia concessione di acque pubbliche per uso idroelettrico.

La Ditta DicCar – Energia Molisana S.r.l. chiede di modificare il parere di questa Commissione del 23.06.2009 relativo ai limiti del diritto di accesso che opererebbero nell'ambito del procedimento di concessione di acque pubbliche come disciplinato dal R.d. 1775/33 (T.U. sulle acque e impianti elettrici e dal R.d. 1285/20 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche). Detto parere scaturiva dalla richiesta della Regione Molise che esprimeva le sue preoccupazioni in ordine alla tutela della riservatezza e, in particolare, al segreto industriale e/o commerciale, che la “visibilità pubblica” dei dati sensibili contenuti nel progetto allegato alla domanda di concessione nel relativo procedimento di cui al T.U. 1775/33 sulle acque e impianti elettrici, avrebbe potuto compromettere.

Questa Commissione esprimeva l'avviso che i soggetti nei confronti dei quali operava l'obbligo di “visibilità pubblica” (di cui all'art. 12 del citato T.U.) dovevano individuarsi in quelli che avrebbero potuto risentire un pregiudizio dalla concessione e legittimati a presentare “osservazioni” e/o “opposizioni”. Quanto alla tutela dei dati sensibili contenuti nel progetto allegato alla domanda di concessione il parere concludeva affermando che *“.....ben può l'Amministrazione, al fine di evitare la possibile violazione di segreti industriali (tecnici e/o commerciali), differirne la visione ai sensi della generale facoltà riconosciuta dall'art. 24, comma 4, legge n. 241/90 o ricorrere alla più specifica disciplina di salvaguardia introdotta dall'art. 13, d.lgs. 163/2006 che, in materia di contratti pubblici, prevede casi di differimento o esclusione all'accesso in riferimento a diverse tipologie di atti e alle varie fasi del procedimento ad evidenza pubblica”*.

La Ditta istante contesta la conclusione del suddetto parere con articolate osservazioni che possono così sinteticamente riassumersi:

a – Soggetti legittimati a prendere visione del progetto di utilizzazione di acque pubbliche allegato alla domanda di concessione non è soltanto il terzo che potrebbe essere leso dalla progettata derivazione, ma anche le possibili ditte concorrenti, atteso che la pubblicazione della domanda di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione ha anche lo scopo di provocare la presentazione di ulteriori domande in modo che la P.A. abbia un ampio ventaglio di scelta per valutare la migliore utilizzazione da realizzare;

b – Per la tutela del segreto industriale esiste la specifica legge sui brevetti industriali e, comunque, la presenza nel progetto presentato di tecniche costruttive o soluzioni originali da escludere all'accesso di terzi deve essere espressamente dichiarata e motivata all'atto della presentazione della domanda dal diretto interessato. Il riferimento, poi, contenuto nel parere della Commissione all'operatività in materia di

concessione di acque pubbliche dell'art. 13 del d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) sarebbe erroneo in quanto applicabile solo ai contratti di appalto.

Ritiene questa Commissione che le osservazioni formulate dalla ditta DicCar non abbiano giuridico fondamento per le seguenti considerazioni.

E' noto come le disposizioni in materia di accesso, finalizzate alla trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, avvertendo il pericolo che dall'esercizio del diritto di accesso potrebbe derivare al diritto alla riservatezza, hanno previsto un bilanciamento fra i due contrapposti diritti, bilanciamento che, anche in virtù di consolidata giurisprudenza, ha come capo saldo il divieto di accedere ai dati sensibili concernenti sia le persone fisiche che giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento a vari interessi e, per quanto ne occupa, anche a quelli industriali e commerciali (art. 24, comma 6, lett. d), legge n. 241/90). Tale divieto, peraltro, viene meno di fronte ad una richiesta di accesso relativa a documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente, riconosciuti prevalenti in questo caso sul diritto alla riservatezza.

Il diritto al "segreto industriale" (tecnico e/o commerciale) non fa eccezione a queste regole giuridiche ed interpretazioni giurisprudenziali, alla luce delle quali devono essere valutati i contrapposti interessi della fattispecie in questione. Anche in questo caso si ripresenta il problema di garantire, da un lato, il diritto alla riservatezza dell'impresa che ha presentato il proprio progetto con soluzioni tecniche che costituiscono patrimonio specifico non assoggettabile all'accesso di terzi se non nell'ipotesi in cui sia necessario alla difesa di personali interessi giuridici. L'ipotesi più comune di questa contrapposizione di interessi si verifica in una gara ad evidenza pubblica fra soggetto aggiudicatario e non, cioè fra distinte offerte tecnico-progettuali oggetto della scelta della P.A..

Nel procedimento concernente la concessione di acque pubbliche (quale disciplinato dai richiamati R.d. n. 1285/20 e n. 1775/33) i soggetti interessati all'utilizzazione dell'acqua possono presentare la loro offerta in tempi diversi, anche dopo aver esaminato quella della ditta che per prima ha richiesto la concessione. Tale *modus procedendi* è finalizzato a provocare la presentazione di ulteriori domande in modo che la P.A. abbia un più ampio ventaglio di progetti per valutare la migliore utilizzazione delle acque.

Tale tipologia procedimentale – che non sembra rispettare una perfetta *par condicio* concorrenziale, ma di cui implicitamente ne è stata riconosciuta la legittimità dalle recenti modifiche apportate dal d.lgs. n. 152/2006 – proprio perché consente al terzo interessato un esame preventivo dell'offerta precedentemente presentata necessita, ad avviso di questa Commissione, di una più attenta applicazione delle norme di salvaguardia del diritto alla riservatezza che, nella specie, si concretizza nel diritto di escludere al terzo l'accesso a documenti contenenti conoscenze ed esperienze tecniche specifiche.

Per garantire il "segreto industriale", anche in questo caso è sufficiente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale il diritto alla riservatezza recede solo di fronte al contrapposto diritto di difesa (il richiamo fatto dalla ditta DicCar alla normativa sui brevetti industriali è in conferente riguardando essa la tutela del loro sfruttamento commerciale).

Nella fattispecie, la ditta DicCar non può vantare il diritto alla tutela giudiziaria del proprio interesse, in quanto l'accesso richiesto è preordinato all'eventuale presentazione di una sua offerta, offerta che può essere fatta indipendentemente

dall'esame del progetto tecnico della ditta concorrente. Poiché il diniego di accesso non è preclusivo alla presentazione di una propria offerta la sua posizione giuridica è recessiva rispetto a quella della ditta che abbia già presentato la domanda di utilizzazione della risorsa idrica.

E' vero, peraltro, che il divieto di accedere a documenti la cui visione potrebbe pregiudicare il "segreto industriale" è subordinato all'espressa dichiarazione da parte della ditta interessata all'atto della presentazione della domanda, ma il riferimento a tale condizione fatto dalla ditta DicCar tradisce la propria affermazione della non applicabilità nella specie dell'art. 13, d.lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", atteso che la stessa è prevista proprio al comma 5, lett. a) del predetto articolo.

Le considerazioni fin qui esposte – confortate anche dalla recente sentenza T.A.R. Lazio, Sez.III-ter, n. 7797/2009 che, fra l'altro, ha riconosciuto applicabile per analogia l'art. 13 del d.lgs. 163/2006 anche ai procedimenti concessori – conducono alla conferma del parere espresso in data 23 giugno 2009.

Si allega la nota del 18 maggio 2009 della Regione Molise richiesta

.....
Via
28060 Sozzago (NO)

.....
Via
28060 Sozzago (NO)

.....
Via
28060 Sozzago (NO)

OGGETTO: Revisione parere. Accesso ad atti dell'IPAB – Opera

La Prefettura di Novara, con nota del 6 novembre 2008, sottoponeva all'esame di questa Commissione il quesito relativo al diritto di accesso dei consiglieri comunali di Sozzago (Novara) ai bilanci 2004 e 2005 dell'Opera, ente di assistenza e beneficenza avente sede nello stesso Comune. La nota riferiva come il Comune di Sozzago avesse declinato la propria competenza a valutare l'istanza suggerendo ai richiedenti di rivolgersi direttamente all'Opera Pia e come quest'ultima, sulla base di un parere legale, avesse respinto la domanda in quanto soggetto di diritto privato non assoggettabile alla normativa sull'accesso. Aggiungeva la Prefettura che la domanda di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Opera Pia era stata respinta dalla Regione Piemonte e come sulla questione si fosse aperto un contenzioso dinnanzi al T.A.R. Piemonte (tuttora pendente).

Riassumendo in estrema sintesi il percorso motivazionale espresso nella seduta del 16 dicembre 2008, questa Commissione riteneva che la soluzione del quesito non risiedesse nella natura giuridica da riconoscere all'Opera quanto nell'attività istituzionale dalla stessa svolta e dai correlativi compiti di vigilanza attribuiti dalla l.r. Piemonte n. 20/82 ai Comuni, con conseguente diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei documenti contabili richiesti, in virtù dell'ampia legittimazione all'accesso attribuita loro dall'art. 43 del T.U.E.L..

Conosciuto il parere della Commissione, l'Opera Pia, tramite il suo Presidente, faceva pervenire (16.02.2009) una nota nella quale sostanzialmente invitava la Commissione a riesaminare il parere alla luce della legge regionale n. 1/2004 (e della D.G.R. n. 57/5910 del 22.04.2002 recante norme di applicazione della legge regionale n. 5/2001) che ha delegato alle Province le funzioni di vigilanza sulle IPAB e sulle persone giuridiche di diritto privato facente parte del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali.

Gli elementi nuovi forniti dall'Opera Pia – che se portati opportunamente a conoscenza nell'originaria richiesta di parere avrebbero evitato di ritornare sull'argomento – inducevano questa Commissione a modificare in parte il parere espresso nella seduta del 16 dicembre 2008 nei seguenti termini: "La normativa che in materia di servizi sociali, e segnatamente di IPAB, si è succeduta nel tempo (l.r. n. 5/2002 e n. 1/2004) ha ridisegnato (ancorché, per le IPAB, in via transitoria in attesa di una legge regionale di riordino non ancora intervenuta) le funzioni assegnate rispettivamente alla Regione, alle Province, ai Comuni e alle ASL. Senza approfondire l'esame del quadro dei compiti distribuiti fra i vari enti territoriali, per quanto riguarda il

tema che ne occupa, e cioè il diritto di accesso ai bilanci da parte dei consiglieri comunali, è evidente come la normativa regionale sopraccitata intervenuta successivamente al trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni abbia apportato un profondo cambiamento nelle funzioni delegate agli enti territoriali minori (confermando, invece, la sostanziale irrilevanza della natura giuridica dell'ente operante nello specifico settore), attribuendo alla Provincia (alla quale vengono trasmessi i bilanci) i compiti di vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB (art. 115, l.r. n. 5/2001 e art. 5, l.r. n. 1/2004) anteriormente di competenza dei Comuni. Ne deriva che l'ampia facoltà di accesso riconosciuta ai consiglieri comunali dall'art. 43, T.U.E.L. deve essere ora attribuita *ratione materiae* ai consiglieri provinciali, mentre i consiglieri comunali non possono più vantare un diritto di accesso solo in virtù dell'esercizio del mandato del quale sono titolari.

Pertanto, la domanda di accesso presentata dai consiglieri comunali di Sozzago non dovrà essere più valutata ai sensi dell'art. 43, T.U.E.L., che prevede un sostanziale automatismo di accoglimento qualora la richiesta sia collegata all'esercizio dei diritti-doveri insiti nella carica rivestita, ma ai sensi dell'art. 22, comma 1, legge n. 241/90 che legittima l'istanza solo in presenza di "un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Poiché la domanda dei consiglieri comunali non è stata allegata, questa Commissione non è in grado di esprimere nel merito il proprio avviso. Ove, peraltro, fosse basata sul semplice presupposto dell'agire in funzione del proprio mandato consiliare la stessa, per quanto sopra detto, dovrebbe essere respinta".

Con nota del 19 settembre 2009 alcuni consiglieri del Comune di Sozzago (NO) hanno chiesto la "revisione" in senso positivo del predetto parere in quanto la richiesta di accesso era stata da loro presentata non solo in qualità di consiglieri comunali ma anche di semplici "cittadini sozzaghesi" facenti parte della comunità destinataria dei benefici del lascito del Cav. che ha dato luogo alla costituzione dell'omonima Opera Pia. Nella nota si chiarisce, inoltre, che "l'originaria richiesta di accesso agli atti inoltrata nel 2006 non era volta ad un controllo dei bilanci e della gestione dell'Opera Pia ma ad ottenere alfine corretta informazione in particolare riguardo quanto incassato dalla vendita dei terreni e come tale entrata sia stata reinvestita nel sociale", così come prevederebbe il suo Statuto.

Ritiene questa Commissione che le ragioni giuridiche poste a fondamento della richiesta di "revisione" del parere del 24 marzo 2009 ed, in particolare, la motivazione della domanda di accesso, non giustificano una modifica delle conclusioni cui la stessa è già pervenuta. Ciò, in quanto, una volta esclusa sia l'applicabilità nella fattispecie della particolare legittimazione riconosciuta dall'art. 43 del TUEL ai consiglieri comunali (in considerazione del fatto che l'IPAB in oggetto non è più ente "controllato" dal Comune), sia dell'art. 10 dello stesso TUEL che attribuisce una minore ma sempre incondizionata legittimazione all'accesso del cittadino-residente agli atti del Comune o della Provincia (atteso che l'IPAB è ente distinto e autonomo dall'ente locale territoriale), l'esame dell'esistenza in capo ai richiedenti del diritto all'accesso agli atti dell'Opera deve essere condotto alla luce della legge generale n. 241/90 che, all'art. 22, comma 1, lett. b) ne subordina il riconoscimento alla titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale. Tali requisiti non possono essere riconosciuti in presenza di una domanda di accesso finalizzata alla conoscenza di "quanto incassato dalla vendita dei terreni e come tale entrata sia stata reinvestita nel sociale", che rivela

un interesse solo generico non direttamente riferibile ai soggetti istanti. Domanda che assume natura di verifica generalizzata della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, come tale non ammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge n. 241/90 (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 17.05.2007 n. 2513).

Cons.
Via
00189 ROMA

OGGETTO: Accesso di consigliere comunale ai tabulati delle utenze telefoniche comunali.

Un Gruppo consiliare del Comune di Anversa degli Abruzzi (AQ) chiede a questa Commissione l'avviso in ordine al diritto di accedere ai tabulati delle utenze telefoniche comunali (del mese di agosto 2008) al fine di poter esercitare compiutamente il proprio *munus* di vigilanza sul bilancio dell'Ente.

Questa Commissione ha affrontato anche di recente (cfr., parere del 23 giugno 2009) la questione sottoposta al suo esame dal Gruppo consiliare del Comune di Anversa degli Abruzzi giungendo alle conclusioni che di seguito si riassumono.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, il diritto di accesso si esercita nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

Nella specie, il Comune non è obbligato a conservare (e, quindi, a detenere stabilmente) il documento comprovante il dettaglio e gli importi delle chiamate di ciascuna utenza telefonica. Il Comune, peraltro, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 43, comma 2, T.U.E.L. di fornire tutte le informazioni in suo possesso (anche transitorio) al consigliere comunale affinché questi, in adempimento del proprio mandato, possa vigilare sulla legalità, correttezza, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa posta in essere.

Poiché il controllo delle spese telefoniche rientra fra i più generali compiti del consigliere comunale di vigilare sul bilancio dell'Ente, il Comune è tenuto a fornirgli tutta la documentazione utile a valutare la regolarità e l'entità della spesa telefonica, attivandosi, conseguentemente, per recuperare i documenti di dettaglio rivelatori degli importi delle singole chiamate.

Alla Sig.
Consigliere comunale
Via
24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

OGGETTO: Quesito sulle modalità di accesso ai documenti amministrativi da parte di consiglieri di minoranza.

Un consigliere di minoranza del Comune di San Giovanni Bianco rappresenta che il Sindaco aveva negato l'accesso ad alcune delibere di giunta in quanto la richiesta era generica, priva di motivazione e fonte di inutile aggravio economico per l'ente civico, in ottemperanza a quanto disposto dal regolamento comunale sull'accesso. Chiede a questa Commissione di esprimersi, oltre che sulle linee generali del diritto di accesso spettante ai consiglieri comunali, su come si possa agire per modificare le disposizioni regolamentari eventualmente limitanti il diritto di accesso dei singoli consiglieri.

Il primo quesito, per la sua ampia formulazione, richiede una trattazione generale dei principi regolanti il diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Va subito detto che, trattandosi di accesso ad atti pubblicati nell'albo pretorio, come nella specie le delibere di giunta, deve ritenersi già realizzato il diritto di accesso, salvo l'obbligo della pubblica amministrazione di consentirne l'acquisizione di copia, qualora le modalità di pubblicazione, come nel caso di affissione nell'albo, soprattutto se temporanea, non consentano di estrarre copia dei documenti. Pertanto, qualora la pubblicazione abbia carattere limitato nel tempo (come nella specie quella effettuata tramite albo), una volta trascorso il periodo di pubblicità, il diritto di accesso potrà essere esercitato dai consiglieri comunali alla stregua della speciale disposizione dell'art. 43 del TUEL che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto pieno e non comprimibile "all'informazione" dal contenuto più ampio rispetto sia al diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10 del TUEL) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata.

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Dunque, "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente,

onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

Quanto appena considerato non esclude che anche il “diritto all’informazione” del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l’interessato alleghi la sua qualità, permane l’esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso” (tra le molte, in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6393/2002).

Sotto il profilo delle motivazioni poste a fondamento dell’accesso deriva ai consiglieri comunali notevole libertà. Infatti, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa “il Consigliere comunale che richieda copia di atti, dichiarando che la loro conoscenza sia utile in rapporto alle sue funzioni, non è tenuto a corredare la richiesta di accesso di altra motivazione che non sia quella inherente all’esercizio del mandato perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul loro operato (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 7900/2004).

Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero il diritto di accesso riconosciuto ai rappresentanti del corpo elettorale comunale ex art. 43 TUEL ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti i cittadini ex lege n. 241/90: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese; il secondo è espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, ed in quanto tale è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito (Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 9.10.2007, n. 5264).

Pertanto, al consigliere comunale e provinciale non può essere opposto alcun diniego – salvi i casi in cui l’accesso sia piegato ad esigenze meramente personali, al perseguimento di finalità emulative o che comunque aggravino eccessivamente, al di là dei limiti di proporzionalità e ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa – determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale, con l’unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente. Non può essere giustificato un diniego di accesso con l’impossibilità di rilasciare l’eccessiva documentazione

richiesta, in quanto è obbligo dell'amministrazione di dotarsi di un apparato burocratico in grado di soddisfare gli adempimenti di propria competenza (cfr. T.A.R. Veneto-Venezia Sez. I sent., 15/02/2008, n. 385).

Pertanto, alla luce delle disposizioni legislative e degli orientamenti giurisprudenziali esaminati, appare illegittimo il diniego di accesso opposto dall'amministrazione comunale, anche quando il diniego di accesso ai documenti amministrativi trovi la sua giustificazione in norme regolamentari che si assumono in contrasto con il contenuto del diritto di accesso garantito da norma di grado superiore.

Infatti, e venendo al secondo quesito, la Commissione condivide le censure di illegittimità sollevate dall'istante in quanto la descritta ampiezza del diritto di accesso dei consiglieri comunali sancito da una norma primaria è in netto contrasto con l'atto di normazione secondaria del Comune che – a quanto è dato conoscere – condiziona fortemente l'accesso, prevedendo in particolare che non è generalmente consentito il rilascio degli atti prodotti dall'amministrazione comunale su semplice richiesta dei consiglieri che non siano strettamente attinenti e necessari all'espletamento del proprio mandato (art. 24, c. 4) e che non sono ammesse più richieste cumulative di più deliberazioni. Per ognuna di queste è richiesta la motivazione (art. 24, c. 5).

In tale situazione di conflitto tra la norma secondaria e quella primaria, potrà essere sollecitata l'attivazione di un procedimento di modifica e/o revisione del regolamento comunale in senso maggiormente conforme alla legge, avvalendosi del circuito politico istituzionale ovvero innescando la tutela in sede giudiziaria innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del rifiuto, previa disapplicazione della norma regolamentare illegittima.

Al Sen
Presidente del CDA della
S.p.A.
Lecce –
73100 LECCE

OGGETTO: Quesito sull'accessibilità da parte di consiglieri comunali ad alcuni documenti detenuti da una società a partecipazione pubblica comunale.

La S.p.A., società a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi locali, chiede a questa Commissione se debba consegnare ad alcuni consiglieri comunali istanti le copie dei verbali del CDA, del collegio dei revisori relativi all'anno 2008 e le copie delle lettere di assunzione di alcuni dipendenti.

La risposta al quesito muove dall'analisi dell'ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione dell'articolo 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Quanto all'ambito soggettivo, non v'è dubbio che tale disposizione sia applicabile anche alle aziende ed enti dipendenti dal comune, come nella specie le società formalmente private ma sostanzialmente pubbliche, siccome partecipate a maggioranza da enti pubblici e comunque funzionali al perseguimento di interessi generali.

Quanto all'ambito oggettivo, la disposizione in esame riconosce ai consiglieri comunali e provinciali "un diritto pieno e non comprimibile" ad accedere a "tutte le notizie ed informazioni" che possano essere d'utilità all'espletamento del mandato al fine di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento.

Da ciò conseguono, a mo' di corollario, una serie di principi informatori di tale diritto:

a) il consigliere non è tenuto a corredare la richiesta di accesso di altra motivazione che non sia quella inherente all'esercizio del mandato perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 7900/2004). Ciò, tuttavia, non esclude il rispetto di alcune forme e modalità di esercizio: oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua qualità, resta l'esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6393/2002);

b) al consigliere comunale e provinciale non può essere opposto alcun diniego – salvi i casi in cui l'accesso sia piegato ad esigenze meramente personali, al perseguimento di finalità emulative o che comunque aggravino eccessivamente, al di là dei limiti di proporzionalità e ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa – determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471). Al riguardo, è utile puntualizzare che non può richiedersi indiscriminatamente di accedere a tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data ed a quelli ancora da adottare. Una richiesta di accesso siffatta è stata ritenuta inammissibile, in

quanto priva della individuazione specifica dell'oggetto su cui avrebbe dovuto esercitarsi il diritto di accesso (così T.A.R. Lombardia Milano Sez. I – sentenza 26 maggio 2004, n. 1762; T.A.R. Sardegna Sez. II – sentenza 12 gennaio 2007, n. 29);

c) il diritto di accesso del consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità sia organizzativa che economica per gli uffici comunali) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929). Non può essere giustificato un diniego di accesso con l'impossibilità di rilasciare l'eccessiva documentazione richiesta, in quanto è obbligo dell'amministrazione di dotarsi di un apparato burocratico in grado di soddisfare gli adempimenti di propria competenza (cfr. T.A.R. Veneto-Venezia Sez. I sent., 15/02/2008, n. 385).

Alla luce dei principi esposti, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dai consiglieri sia da accogliere, rientrando nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, fermi restando i limiti di forma e modalità di esercizio esposti.

Alla ASL Roma C
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via San Nemesio n 28
00145 Roma

OGGETTO: Quesito in merito all'accessibilità di documenti inerenti ad indagini ed inchieste ispettive in materia sanitaria svolte dalle ASL.

Con mail del 31.8.2009 il Direttore del Servizio Igiene e sanità pubblica della ASL Roma C chiede a questa Commissione se il divieto di accesso ai documenti inerenti alle “indagini ed inchieste ispettive” svolte dal personale delle ASL, previsto dal regolamento attuativo della legge n 241/90 adottato dalla ASL (art. 7 lett. l che vieta l’accesso, a tutela della riservatezza, alle inchieste sanitarie) unitamente al divieto di accesso ai documenti inerenti le liti in potenza o in atto sino alla loro definizione, possa rientrare nelle ipotesi di esclusione normativa dall’accesso ex art. 24 comma 6 lettera c).

Al fine di risolvere la questione prospettata, che potrebbe in astratto coinvolgere la legittimità del regolamento indicato, assume carattere preliminare l’esame del regolamento che, non essendo stato allegato all’istanza, è necessario acquisire.

Pertanto, ai sensi dell’art. 27, c. 6, della legge n 241/90, si invita Codesta amministrazione ad inviare sollecitamente copia del documento normativo indicato, riservando all’esito ogni valutazione sul quesito sottoposto.

Al Sig.
Via
80131 NAPOLI

OGGETTO: Quesito sull'accessibilità da parte di un dirigente di una società a partecipazione pubblica regionale di documenti inerenti la gestione aziendale per obiettivi ed i premi di risultato riconosciuti.

Viene chiesto a questa Commissione se un dirigente di una società a totale partecipazione pubblica regionale per la gestione dei servizi di trasporto locale possa accedere ai documenti inerenti la gestione aziendale per obiettivi (cd *Management by Objectives*), i premi di risultato riconosciuti, gli importi erogati a ciascun dirigente, i criteri valutativi e le motivazioni adottate.

Come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, seguita dalle concordi decisioni di questa Commissione, “le regole di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblico, ecc.)”. Tale linea interpretativa ha ottenuto conferma legislativa nell’art. 23 della legge n 241/90 (modificato dalla recente legge n. 15 del 2005) che si è spinta fino ad iscrivere tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Pertanto, in linea di principio, la documentazione formata o detenuta da società formalmente private, come quella di specie (trattandosi di società con partecipazione totale della regione), ma sostanzialmente ancora pubbliche perché svolgenti la gestione di un pubblico servizio, deve ritenersi accessibile.

Resta, invece, da determinare in concreto se tale accessibilità possa soffrire delle eccezioni.

Infatti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato, da un lato, la non accessibilità dei documenti attinenti all’area delle (eventuali) attività che siano estranee all’attività amministrativa – e quindi al perseguimento dell’interesse pubblico – e, dall’altra, l’accessibilità dei documenti attinenti all’area del perseguimento dell’interesse pubblico canonizzato dallo statuto, ed in particolare attinenti all’organizzazione o alla gestione del pubblico servizio affidato alla società, o comunque strumentali alla gestione del servizio stesso, precisando che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d’interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell’attività al perseguimento dell’interesse pubblico e, di conseguenza, l’accessibilità dell’attività (arg. ex C.d.S., Sez. VI, 15 maggio 2002 n. 2618).

Nel caso in esame – oltre a non esservi dubbio sulla legittimazione dell’istante, che quale dirigente della società appare titolare di un interesse diretto, personale e concreto a conoscere i documenti richiesti inerenti i criteri di valutazione, i motivi e gli importi dei premi di risultato concessi ai dirigenti – i documenti richiesti, contenendo indubbiamente notizie sugli obiettivi da raggiungere (e dunque sulla gestione aziendale) e sui premi di risultato concessi (e dunque sui costi della società partecipata), sono accessibili in quanto indiretta espressione dell’attività di interesse generale posta in essere dal gestore di pubblico servizio, assoggettata al principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 Cost.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il signor, quale partecipante al 156° corso dell'Accademia Militare di Modena, con istanza del 29 gennaio 2008, ha chiesto al Comando dell'Accademia stessa di prendere visione ed estrarre copia della documentazione amministrativa custodita nel proprio fascicolo personale, *“per potere effettuare la corretta ricostruzione della sua carriera militare e del conseguente accertamento del trattamento di quiescenza che egli ha diritto di ottenere giudizialmente”*.

In particolare, il signor ha chiesto di potere accedere ai seguenti atti:

1) propri documenti di partecipazione al concorso (domanda di ammissione, modelli informativi, DE/0114, Mod. 44, pareri espressi relativi al corso 156° e al corso 155°, alle selezioni del quale aveva partecipato, con esito negativo)

2) prove di accertamento psicologico alle quali è stato sottoposto (batteria testologica, questionari informativi, relazione di selezione psicologica individuale per il giudizio espresso, criteri di valutazione delle prove relativi al 156° corso dell'Accademia Militare di Modena ed anche ai criteri di valutazione delle prove relativi al 155° corso);

3) graduatoria di ammissione ed annessi verbali, risultati delle prove d'esame, documenti caratteristici, valutazione per attitudine militare, relazione motivata del "trasferimento" al termine del periodo di tirocinio di prova, relativa al 156° corso;

4) emolumenti percepiti nel biennio accademico.

Il comandante dell'Accademia, con nota del 12 marzo 2008, ha autorizzato il ricorrente a visionare la documentazione richiesta. Tuttavia, in data 26 marzo 2008, nel momento in cui effettuava l'accesso personalmente presso l'Accademia, al signor veniva negata la possibilità di visionare gran parte dei documenti espressamente richiesti.

Pertanto, il signor, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego ha presentato alla Commissione il presente ricorso, ricevuto in data 14 aprile 2008.

In data 30 aprile 2008, il Comando dell'Accademia Militare di Modena ha trasmesso alla scrivente Commissione una memoria in relazione al ricorso in esame.

Con decisione del 9 maggio 2008, la Commissione accoglieva il ricorso presentato.

Nel novembre 2008 il signor veniva autorizzato all'accesso ai documenti concorsuali ed amministrativi richiesti presso l'Accademia, e materialmente a disposizione della stessa, senza però di fatto poterne prendere visione, poiché gran parte della documentazione richiesta era stata spedita al Ministero della Difesa, unitamente agli altri fascicoli di tutti i candidati idonei al medesimo concorso in questione.

Con lettera del 27 luglio 2009, il Ministero ha risposto di avere messo a disposizione per l'esercizio del diritto di accesso tutti gli atti in proprio possesso e di non essere invece riuscita a reperire i documenti relativi agli anni 1973-1975 considerata la vetustà degli stessi.

Il signor il 7 settembre 2009 contro tale provvedimento ha presentato alla Commissione un nuovo ricorso.

L'amministrazione resistente il 15 settembre 2009 ha inviato una memoria alla scrivente Commissione chiedendo il rigetto del presente ricorso.

Con decisione del 22 settembre 2009, la Commissione ha respinto il suddetto ricorso.

Il 19 ottobre 2009 il signor ha presentato alla Commissione un'istanza di riesame di quest'ultima decisione definendola "dal tenore superficiale" e adducendo che la vetustà dei documenti, opposta dal Ministero resistente, all'esercizio del diritto di accesso, non può essere un valido motivo per il diniego espresso.

Il 21 ottobre 2009 il Ministero della Difesa 1° Reparto 1° Divisione ha trasmesso una memoria alla Commissione.

Diritto

Va preliminarmente precisato che la Commissione ha esaminato analiticamente e ormai più volte la posizione dell'odierno ricorrente avendo ben presente i soggetti coinvolti nella vicenda.

Fermo restando ciò, la vetustà dei documenti opposta a suo tempo dal Ministero ha comportato l'impossibilità degli uffici a rinvenire atti risalenti agli anni 1973-1975, peraltro non prodotti, non più stabilmente detenuti dagli stessi uffici, conformemente all'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 secondo cui "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Né rientra nelle competenze di questa Commissione, così come vorrebbe il signor, intimare al Ministero di "dichiarare chi e dove custodisce i documenti di archivio presso cui effettuare l'accesso". Rientra, tuttavia, nei corretti rapporti tra P.A. e cittadino comunicare eventualmente la sede, qualora conosciuta, presso cui esercitare l'accesso ai documenti richiesti.

Ciò premesso, la Commissione ribadisce la decisione espressa il 22 settembre 2009, evidenziando nuovamente che, nel caso di specie, l'amministrazione resistente ha reso disponibile quanto in suo possesso, senza negare l'esercizio del diritto di accesso richiesto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali – Sovrintendenza del Comune di Roma

e nei confronti dei

Controinteressati: e

Fatto

Il signor con istanza del 1 giugno 2007, quale proprietario dell'immobile sito in vicolo, ha chiesto al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali – Sovrintendenza del Comune di Roma l'accesso agli atti autorizzativi (ed atti connessi) concernenti detto immobile – ed in particolare, i civici 12 e 13 – relativi alla sostituzione delle canne fumarie abusive, delle quali una sentenza del Tribunale di Roma aveva disposto la rimozione.

Dopo un iter procedurale particolarmente complesso che ha visto il coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento di accesso, la loro opposizione ed il parere favorevole all'accesso dell'Avvocatura dello Stato, la Sovrintendenza ha invitato il signor a ritirare la copia di quanto richiesto. Il 28 ottobre 2008, questi effettuava l'accesso agli atti e riscontrava la mancanza “di atti intermedi tra quelli richiesti e forniti dalla sovrintendenza ed in particolare atti fondamentali connessi alle planimetrie ed istanze presentate da parte avversa e vistate dalla Sovrintendenza, dai quali si profilavano, non solo macroscopiche divergenze e contraddizioni rispetto ad atti anteriori (manutenzione ordinaria e straordinaria) ma addirittura elementi di falso documentale”. Pertanto, il signor formulava una nuova istanza di accesso agli altri atti che riteneva mancanti e, dopo un primo provvedimento favorevole della Sovrintendenza, il 21 settembre 2009 veniva informato, sempre dalla Sovrintendenza, della sospensione del procedimento per la rimessione della questione alla competenza dell'Avvocatura dello Stato, stante la nuova opposizione delle parti controinteressate.

Pertanto, il signor il 6 ottobre 2009 ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo alla Commissione di intimare alla Sovrintendenza l'accesso “a tutti gli atti del procedimento esistenti al relativo fascicolo, unitariamente inteso, senza omissione alcuna, con rispettivo ordine cronologico, come da norma”.

Il 19 ottobre 2009, il signor, parte controinteressata, ha fatto pervenire delle osservazioni alla Commissione in merito al presente ricorso chiedendone l'inammissibilità, sia per omesso deposito del diniego impugnato sia per carenza assoluta d'interesse all'accesso.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato non ha alcun effetto sospensivo o interruttivo del termine assegnato all'Amministrazione per provvedere sulla domanda d'accesso; e pertanto deve considerarsi non conforme a legge la sospensione dell'esame

della domanda del ricorrente, disposta nel caso in esame con la nota del 21 settembre 2009 dal resistente Ministero, che si è assunto così l'eventuale responsabilità di definire in ritardo la domanda in esame.

Nel merito, dato atto che non vi è alcuna previsione normativa che imponga alle amministrazioni di rendere disponibile la documentazione richiesta in ordine cronologico, dal momento che le modalità concrete di adempimento del diritto di accesso sono stabilite autonomamente da ciascuna amministrazione, si ricorda che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del dPR n. 184/2006, l'accoglimento della richiesta d'accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

Ciò stante, l'esigenza dei documenti richiesti a fini di tutela giurisdizionale del ricorrente non appare manifestamente infondata; e deve pertanto ritenersi prevalente sulla generica esigenza di riservatezza dei controinteressati, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90.

Né hanno pregio le eccezioni preliminari sollevate dai controinteressati, dal momento che la ministeriale del 21 settembre 2009 è in atti (allegato n. 15 del ricorso) e l'interesse all'accesso appare sufficiente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita il Ministero a tenere conto delle considerazioni suindicate.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fatto

Il signor, con lettera del 5 agosto 2009, ricevuta il successivo 25 agosto, ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale del personale e degli affari generali, l'accesso agli atti relativi al procedimento concernente la stipula del contratto part-time con la signora, al fine di prenderne visione ed estrarne copia per motivi concernenti la causa di affidamento del comune figlio minore, in virtù di un reclamo pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, il signor l'8 ottobre 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo alla Commissione il riconoscimento del proprio diritto di accesso.

Il 22 ottobre 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso una memoria alla Commissione.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato l'8 ottobre 2009, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno

Fatto

Il signor dopo aver chiesto al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno un intervento di servizio ispettivo per accertare lo svolgimento da parte sua di mansioni superiori rispetto a quelle previste dal proprio inquadramento formale e dopo essere stato licenziato nel corso dell'indagine ispettiva, il 12 agosto 2009 ha chiesto alla stessa amministrazione di poter accedere a tutta la documentazione relativa all'accertamento ispettivo conseguente alla suddetta richiesta di intervento.

In particolare, il signor ha chiesto di potere accedere alle prove documentali e testimoniali acquisite, ai processi verbali delle dichiarazioni rese agli ispettori dai dipendenti e dai collaboratori della società presso cui era impiegato, ad eventuali dichiarazioni raccolte dagli ispettori presso terzi, nonché ad ogni altro atto documentale acquisito durante l'accertamento.

L'istante alla base della propria richiesta ha posto il proprio interesse a tutelare i propri diritti nell'instaurando contenzioso teso al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori.

L'amministrazione con nota dell'11 settembre 2009 ha respinto l'istanza del signor adducendo la sottrazione della documentazione richiesta all'accesso per motivi di tutela della vita privata e della riservatezza delle persone.

Pertanto, il signor il 13 ottobre 2009 ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo alla Commissione di adottare ogni provvedimento utile ai fini dell'accesso.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso in oggetto osserva quanto segue.

Relativamente all'accesso da parte dell'odierno ricorrente alle dichiarazioni rese da dipendenti in occasione di visite ispettive, nonché ad ogni altro atto documentale acquisito durante l'accertamento.

Relativamente all'accesso è d'obbligo considerare l'art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 4 novembre 1994, n. 757, recante «Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241», a norma del quale «1. Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi».

In questo modo il regolamento ha evidentemente inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori che, nel corso delle indagini ispettive, hanno reso dichiarazioni relative a terzi o al proprio datore di lavoro.

Non avendo la Commissione di fronte ad una siffatta previsione regolamentare alcun potere di disapplicazione ne deriva l'infondatezza del presente ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Comune di Roma – Municipio Centro Storico

Fatto

Il signor, nella sua qualità di geometra dipendente del Comune di Roma, ha presentato diverse istanze al Comune di Roma – Municipio Centro Storico per potere avere copia di una serie di documenti di suo interesse.

Contro il diniego parziale dell'amministrazione resistente, il signor in data 7 ottobre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in oggetto.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di Roma non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: L.C.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Ponte in Valtellina (Sondrio)
e nei confronti di

Controinteressata: I.C.

Fatto

La signora L.C. ha presentato un'istanza al Comune di Ponte in Valtellina per prendere visione ed estrarre copia di diversi documenti di carattere urbanistico necessari per procedere alla tutela dei propri diritti e concernenti anche la signora I.C..

Dopo avere ricevuto l'opposizione di quest'ultima al rilascio della documentazione richiesta, l'amministrazione ha negato l'accesso alla signora L.C., che, in data 6 ottobre, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

La signora I.C., il 13 ottobre 2009, ha inviato alla Commissione delle controdeduzioni al presente ricorso.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in oggetto.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di Ponte in Valtellina non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “Centro Storico” di Firenze

Fatto

La signora, insegnante in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Centro Storico” di Firenze, l’11 settembre 2009, ha chiesto a questa stessa amministrazione di potere avere copia di una serie di documenti concernenti un procedimento ispettivo aperto nei suoi confronti.

L’istituto scolastico con nota del 18 settembre 2009 ha comunicato all’istante che le sarà consentito l’accesso a tutta la documentazione richiesta alla conclusione del suddetto procedimento ancora in atto e la sua richiesta sarebbe stata inoltrata per competenza all’USR per la Toscana di Firenze.

La signora il 6 ottobre 2009 ha richiesto alla Commissione di esprimersi in merito alla fondatezza del proprio diritto ad avere quanto richiesto.

Il 27 ottobre 2009 l’Istituto Comprensivo “Centro Storico” di Firenze ha trasmesso una memoria alla Commissione.

Diritto

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell’istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l’interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

In particolare, l’interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell’interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall’atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l’interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L’interesse all’accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell’istante ad avere copia di quanto richiesto, oltre perchè trattasi di documenti concernenti la stessa istante, anche per poter procedere eventualmente anche alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo

cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l’*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Pertanto, la Commissione dichiara fondato il diritto della signora ad avere quanto richiesto da parte dell’istituto scolastico, seppure alla conclusione del procedimento ispettivo ancora in atto nei suoi confronti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Associazione

contro

Amministrazione resistente: Comune di Nocera Inferiore

Fatto

L'Associazione, mediante il proprio legale rappresentante, ha presentato un'istanza al Comune di Nocera Inferiore per prendere visione ed estrarre copia di diversi documenti concernenti una serie di attività inerenti la gestione dei rifiuti, nell'ambito della propria attività di difesa e tutela dell'ambiente..

Non avendo ricevuto alcun riscontro dall'amministrazione, l'Associazione in data 13 ottobre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in oggetto.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di Nocera Inferiore non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Milano

Fatto

La professoressa, in vista del pensionamento e con l'intenzione di definire la propria posizione previdenziale, in data 22 gennaio 2009, ha chiesto all'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano di conoscere l'esito della propria domanda di riscatto, ed avere copia della relativa documentazione, presentata il 28 marzo 1984 all'Istituto di Istruzione Superiore Statale “.....” di Rho e da quest'ultimo inviata all'allora Provveditorato agli Studi di Milano – ufficio riscatti.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza da parte dell'amministrazione competente, la signora, tramite il suo legale, il 25 marzo 2009, ha presentato un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Il 9 aprile 2009 l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano ha trasmesso una nota alla scrivente Commissione con la quale ha comunicato che il fascicolo di documenti richiesti dalla professoressa è stato trasferito presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli (all'epoca Provveditorato agli Studi di Napoli) in data 2 giugno 1984, a seguito di trasferimento di sede di servizio della stessa. Pertanto, la mancata risposta alle istanze di accesso della signora è stata determinata dall'impossibilità di reperimento del relativo fascicolo.

Diritto

In via preliminare, si rileva che la documentazione richiesta dalla professoressa non risulta essere in possesso dell'amministrazione cui è stata formulata la richiesta di accesso e contro cui è stato presentato il ricorso in esame.

Dalla nota pervenuta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano si evince, infatti, che il fascicolo di documenti richiesti dalla professoressa è stato trasferito presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli (all'epoca Provveditorato agli Studi di Napoli) in data 2 giugno 1984, a seguito di trasferimento di sede di servizio della stessa.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione, con decisione del 20 aprile 2009, ha invitato l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano a trasmettere l'istanza di accesso della professoressa all'amministrazione competente e ha sospeso ogni decisione sul merito del ricorso, in considerazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, secondo cui “il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, il 21 maggio 2009, ha trasmesso l'istanza di accesso della professoressa all'amministrazione competente,

vale a dire l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, non avendo possibilità di reperire il fascicolo richiesto.

A sua volta, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, il 9 giugno 2009, ha dichiarato di aver trasmesso il fascicolo personale della signora all’Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia, visto il suo trasferimento in questa provincia a decorrere dal 1 settembre 1996.

Infine, con nota del 4 agosto 2009, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia ha comunicato, anche alla Commissione, che agli atti “non risulta pervenuta alcuna domanda di riscatto ai fini della pensione, ma esclusivamente domanda di riscatto ai fini della buonuscita Enpas, come già precisato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli che ha trasmesso il fascicolo personale”.

Diritto

La Commissione in merito al presente ricorso osserva quanto segue.

Considerata l’obiettiva difficoltà degli uffici a rinvenire la documentazione richiesta dalla signora e visto l’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 secondo cui “il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell’autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”, l’accesso potrà essere consentito all’odierna ricorrente nei limiti di quanto rinvenuto dalle amministrazioni competenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso con i limiti di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione provinciale di Padova.

Fatto

La Sig.ra, quale partecipante al bando indetto dal comune di Abano Terme per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per l'anno 2008 ed essendosi collocata al diciannovesimo posto nella conseguente graduatoria, ha chiesto di potere avere copia dei seguenti documenti:

1. attestazioni ISEE, eventualmente rilasciate relative ai periodi d'imposta 2005 – 2006 – 2007;

2. estratti conto dei versamenti GESCAL ovvero dei contributi previdenziali INPS versati fino al 31 dicembre 1995 ovvero fino al settembre 2008 di trentacinque controinteressati.

Specifica la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune il proprio diritto all'assegnazione ad una abitazione. Infatti, la ricorrente esprime perplessità sull'assegnazione di punteggi e sulla conseguente collocazione migliore in graduatoria dei concorrenti.

L'amministrazione, con provvedimento del 10 agosto, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei contro interessati, ha negato l'accesso ai chiesti documenti ai sensi del regolamento emanato dal Commissario Straordinario con determinazione 1951 del 16 febbraio 1994.

Avverso il diniego ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Questa Commissione con decisione da ultimo del 13 ottobre, considerato che dall'esame degli atti risultava la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, aveva invitato l'amministrazione a comunicare loro il gravame proposto da

Con nota del 9 Ottobre 2009, l'INPS ha fatto presente che, ai sensi del comma 5, art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, spetta a questa Commissione notificare il ricorso ai controinteressati, i cui nominativi, forniti all'amministrazione dalla ricorrente, sono allegati alla nota privi del loro recapito.

Diritto

L'amministrazione, con provvedimento del 10 agosto aveva negato l'accesso ai documenti al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei controinteressati, sulla base del regolamento emanato dal Commissario Straordinario con determinazione 1951 del 16 febbraio 1994. Da ciò si desume che l'amministrazione è in possesso dei documenti richiesti dai quali si dovrebbero evincere i nominativi ed i recapiti dei controinteressati.

Pertanto, impropriamente l'INPS ha invitato questa Commissione a notificare il ricorso ai titolari del diritto alla riservatezza, atteso che il richiamato comma 5 dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, attribuisce tale onere alla Commissione solo ove i

controinteressati non siano “già individuati nel corso del procedimento”; nel caso in cui l’amministrazione non possegga i recapiti dei controinteressati è invitata a comunicarlo a questa Commissione.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminata la comunicazione dell’amministrazione resistente, la invita nuovamente ad effettuare la notifica del ricorso in questione ai controinteressati, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio Locale di Gardone
Val Trompia

Fatto

....., ha chiesto all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Locale di Gardone Val Trompia, il 7 settembre 2009, di potere avere copia dei cedolini stipendiali emessi nel corso del 2009.

La ricorrente specifica di avere dapprima ricevuto dal proprio ex datore di lavoro – Agenzia delle Entrate atto di contestazione di addebiti disciplinari prot. 2009/1728/D/UNL del 13 gennaio 2009, e, dopo, atto di irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso prot. 2007/52626/UDR, impugnato innanzi il competente tribunale. Lamenta, inoltre, la ricorrente che l’amministrazione avrebbe illegittimamente trattenuto delle somme dallo stipendio, di non avere ricevuto alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto, di non avere ricevuto somme arretrate; pertanto, i chiesti documenti sono necessari per approntare una congrua difesa finalizzata al recupero delle eventuali spettanze retributive maturate e non ancora liquidate.

Avverso il silenzio rigetto dell’amministrazione la ricorrente ha presentato ricorso ed ha chiesto a questa Commissione di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei documenti su indicati.

L’amministrazione, con memoria del 27 ottobre, ha comunicato a questa Commissione di non possedere i chiesti documenti atteso che la trasmissione del cedolino delle competenze stipendiali avviene direttamente dal Service Personale Tesoro e che nessuna copia viene spedita alle amministrazioni di appartenenza degli aventi diritto. Comunica, inoltre, l’amministrazione resistente di avere risposto all’istanza della ricorrente in data 21 settembre al recapito indicato dalla stessa ricorrente e presso il quale risulta residente. La risposta dell’amministrazione è stata, tuttavia, recapitata all’ufficio mittente con la dicitura trasferita, poiché i genitori della ricorrente hanno affermato che la figlia non abita più con loro.

PQM

Questa Commissione, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del d.P.R. n. 184 del 2006, a tenore del quale “la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato”, invita l’amministrazione resistente a trasmettere l’istanza di accesso all’amministrazione che detiene o ha formato i chiesti documenti.

I termini della decisione di merito sono interrotti sino all’assolvimento del suddetto incombente

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio Locale di Gardone
Val Trompia

Fatto

....., ha chiesto, il 10 settembre 2009, di potere avere visione dei documenti relativi all'indennità di fine rapporto per gli anni di servizio prestati dalla ricorrente presso l'Agenzia delle Entrate nonché di avere informazioni in merito al ritardo portato dell'Agenzia nella determinazione, liquidazione e pagamento di tali indennità.

La ricorrente specifica di avere dapprima ricevuto dal proprio ex datore di lavoro – Agenzia delle Entrate atto di contestazione di addebiti disciplinari prot. 2009/1728/D/UNL del 13 gennaio 2009, e, dopo, atto di irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso prot. 2007/52626/UDR, impugnato innanzi il competente tribunale. Lamenta, inoltre, la ricorrente che l'amministrazione avrebbe illegittimamente trattenuto delle somme dallo stipendio, di non avere ricevuto alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto, di non avere ricevuto somme arretrate; pertanto, i chiesti documenti sono necessari per approntare una congrua difesa finalizzata al recupero delle eventuali spettanze retributive maturate e non ancora liquidate.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione la ricorrente ha presentato ricorso ed ha chiesto a questa Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti su indicati.

L'amministrazione, con memoria del 27 ottobre, ha comunicato che l'amministrazione competente in materia è l'ufficio di Brescia al quale l'istanza è stata tempestivamente inviata. Ha, poi, comunicato alla ricorrente che avrebbe potuto avere visione dei documenti relativi al procedimento sull'indennità di fine rapporto e che il diritto di accesso è esercitabile previo appuntamento con gli uffici. L'amministrazione ha infine informato la ricorrente che si è concluso il procedimento relativo alle liquidazioni di indennità di fine rapporto Inpdap e Fondo di Previdenza, nonché il nominativo del responsabile del procedimento.

Ha comunicato, inoltre, l'amministrazione resistente di avere risposto all'istanza della ricorrente in data 28 settembre al recapito indicato dalla medesima e presso il quale risulta residente a seguito di una diligente ricerca dell'amministrazione. La risposta dell'amministrazione è stata, tuttavia, recapitata all'ufficio mittente con la dicitura trasferita, poiché i genitori della ricorrente hanno affermato che la figlia non abita più con loro.

Diritto

Preliminariamente questa Commissione rileva che la richiesta di informazioni in ordine al ritardo portato dell'Agenzia nella determinazione, liquidazione e pagamento delle indennità di fine rapporto esula dall'ambito di applicazione del diritto di accesso e, pertanto, questa Commissione non è competente ad esprimersi.

Con riferimento alla richiesta di riesame avverso il presunto silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accesso ai documenti relativi all'indennità di fine rapporto per gli anni di servizio prestati dalla ricorrente presso l'Agenzia delle Entrate, questa Commissione respinge il ricorso.

Infatti, l'amministrazione ha accolto l'istanza di accesso con provvedimento del 28 settembre presso l'indirizzo di residenza della ricorrente; sarebbe stato onere della ricorrente comunicare un altro recapito presso il quale far pervenire ogni comunicazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale – 3 Circolo

Fatto

....., in qualità di insegnante della scuola primaria 3° Circolo Didattico di e di rappresentante sindacale della RSU di base, il 25 giugno 2009, ha presentato istanza di accesso alle domande di iscrizione alle classi prime scuola primaria a.s. 2009/2010. L'amministrazione, al fine di tutelare il diritto alla tutela dei dati personali dei genitori che hanno presentato domanda di iscrizione dei propri figli presso il circolo didattico, ha negato l'accesso ai chiesti documenti.

Specificata, inoltre, l'amministrazione che il procedimento di formazione delle classi e di assegnazione del docente alla classe non è ancora concluso e che, pertanto, non sono stati emanati i relativi decreti, giustificativi, a parere dell'amministrazione, dell'interesse ad accedere ai documenti su indicati.

La ricorrente, con ulteriore istanza del 27 giugno 2009, ha chiarito che il dirigente scolastico nel corso della riunione del consiglio di equipe dell'11 e del 15 giugno 2009, ha provveduto a comunicare a tutti i docenti di scuola primaria l'assegnazione alle classi; in particolare, la ricorrente è stata assegnata alla classe 1 sez. B). ha chiesto, poi, di potere accedere al modello in bianco della domanda di iscrizione alle classi prime di scuola primaria a.s. 2009/2010 utilizzato dal Circolo Didattico, al fine di conoscere la tipologia di dati ivi contenuti.

Avverso il diniego dell'amministrazione ed il silenzio la ricorrente ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione scolastica, con memoria del 6 luglio, ha specificato che il modulo di iscrizione utilizzato dalla scuola, essendo conforme a quello ministeriale, è reperibile in via informatica ed è a disposizione di chiunque presso la segreteria.

La dirigente scolastica, ha chiarito, poi, che presso l'albo della scuola, a disposizione del pubblico, è consultabile l'elenco di tutti gli alunni iscritti e che frequenteranno le classi prime dell'anno scolastico 2009/2010, con l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita. Con riferimento alla motivazione posta a base del provvedimento di rigetto, l'amministrazione resistente ha affermato che il diritto alla protezione dei dati personali degli iscrivendi alunni debba prevalere sul diritto di accesso della ricorrente atteso che i moduli di iscrizione contengono informazioni relative alla professione dei genitori, al diritto degli studenti di avvalersi o no della religione cattolica ed, infine, il numero di telefono e il recapito. Ribadisce, ancora, la dirigente scolastica, che, la ricorrente è priva di un interesse ad accedere ai documenti atteso che non è stato ancora emanato il decreto di assegnazione dei docenti alle classi.

Questa Commissione nella seduta del 14 luglio aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica del ricorso ai genitori degli alunni che hanno presentato domanda di iscrizione alle classi prime scuola primaria a.s. 2009/2010,i cui nominativi sono affissi nell'albo scolastico.

La ricorrente ha invitato a questa Commissione una richiesta di riesame affermando di non possedere i nominativi dei genitori degli alunni, di averne chiesto copia all'amministrazione la quale, con provvedimento del 24 agosto, ha confermato il proprio diniego all'istanza di accesso del 25 giugno 2009. Afferma, infatti, l'amministrazione con memoria del 14 u.s. che, in assenza di tale conferma, si possa paventare l'ipotesi prevista dall'art. 25, comma 4, a tenore della quale "Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito".

Mentre, con riferimento all'istanza di accesso del 13 agosto, protocollata il 24 agosto, la Direzione Didattica Statale – 3 Circolo afferma che non sono ancora trascorsi i trenta giorni a decorrere dai quali si forma il silenzio rigetto.

Aggiunge, infine, di non avere i fondi per potere spedire le a.r. ai controinteressati.

Questa Commissione, con decisione del 22 settembre, aveva invitato l'amministrazione a notificare il gravame ai contro interessati.

Successivamente, il 20 ottobre, la ricorrente, ha presentato ricorso chiedendo a questa Commissione di invitare l'amministrazione a concedere l'accesso alla copia dell'elenco generale degli alunni iscritti e che frequenteranno le classi prime a.s. 2009/2010, elenco che è stato affisso all'albo della scuola.

PQM

Sospesa ogni decisione sul presente ricorso, l'amministrazione qualora ritenga di non provvedere essa stessa alla notifica ai contro interessati, è tenuta a comunicare i loro nominativi alla ricorrente, trattandosi di richiesta formulata a fini di giustizia.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Marche – SM
Nucleo Relazioni con il pubblico

Fatto

Il Maresciallo ha chiesto al Comando Legione Carabinieri Marche, con una prima istanza del 31 agosto, di potere accedere a tutti i documenti formati e detenuti nell'anno 2008 dall'ufficio disciplina SM – ufficio personale a carico del ricorrente e protocollati "D".

Dopo che l'amministrazione ha chiesto di integrare l'istanza, il maresciallo con successiva richiesta dell'11 settembre ha chiesto, oltre ai documenti su indicati, il nome, il cognome, il grado e la posizione del responsabile del procedimento nonché i numeri di protocollo e le relative date dei documenti detenuti dall'amministrazione oggetto della richiesta di accesso.

Con provvedimento del 5 ottobre l'amministrazione resistente ha concesso l'accesso alla pratica n. 555/2008 D composta da n. 13 atti, ed ha invitato il ricorrente a recarsi presso gli uffici, previo appuntamento, nei giorni individuati; l'amministrazione, ha inoltre comunicato che il responsabile del procedimento è il Capo dell'ufficio del personale.

A seguito del provvedimento del 5 ottobre, il ricorrente ha delegato una propria rappresentante ad estrarre copia dei chiesti documenti, la quale, essendosi recata presso gli uffici senza appuntamento, non ha potuto accedere documenti.

Avverso il provvedimento del 5 ottobre ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo a questa Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti ed il nominativo del responsabile del procedimento.

L'amministrazione, con nota inviata a questa Commissione il 27 ottobre, dopo avere ribadito che l'istanza di accesso è stata accolta e che la richiesta di un appuntamento per il rilascio di copie risponde ad esigenze organizzative, ha comunicato che l'accesso per via telematica riguarda solo le modalità di invio delle domande e non le risposte.

Diritto

Preliminarmente questa Commissione rileva che l'individuazione del responsabile del procedimento non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso, di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990 e, pertanto, la Commissione non è competente ad esprimersi.

L'amministrazione resistente ha, poi, concesso l'accesso alla pratica n. 555/2008 D composta da n. 13 atti, previo appuntamento con gli uffici, al fine di organizzare la propria attività.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri “Lombardia”

Fatto

....., ha presentato il 4 agosto 2009, istanza di accesso alla relazione di servizio redatta dal personale del Nucleo Radiomobile di Milano il 24 luglio 2009, intervenuto presso l'appartamento di comproprietà della moglie, separata di fatto, che impediva l'accesso al ricorrente.

L'amministrazione con provvedimento del 12 agosto, notificato il 21 agosto 2009, ha respinto l'istanza di accesso ai sensi dell'allegato 2, n. 2 punto 6 del D.M. n. 519 del 1995.

Avverso il provvedimento di rigetto, ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo a questa Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Preliminariamente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente col provvedimento del 12 agosto u.s. è basato sulla citata disposizione regolamentare, a tenore della quale al fine di salvaguardare l'ordine pubblico, prevenire e reprimere la criminalità, sono sottratte all'accesso “Relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.

Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, la Commissione sul punto non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale di

Fatto

....., genitore del minore, ha presentato istanza di accesso al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di ai seguenti documenti:

1. voti di tutte le materie riportati nel registro;
2. note relative alla condotta del minore riportate nel registro;
3. documenti relativi allo scrutinio del primo e secondo quadrimestre elaborati nel corso del consiglio di classe;
4. direttive sui criteri da adottare per l'adozione del voto in condotta;
5. documenti relativi all'ammissione dell'esame di stato, elaborati nel corso del consiglio di classe;
6. comunicazioni scritte formulate da un genitore di un alunno compagno di classe e relative alla condotta del minore, nonché ogni documento conseguente alla presentazione di tale missiva, quali relazioni, risposte etc.
7. documenti relativi allo scrutinio dell'esame di stato sostenuto dal minore.

Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare gli interessi del minore nelle sedi opportune con riferimento, in particolare, all'assegnazione del voto in condotta ed alle diverse conseguenti valutazioni che hanno inciso sia sul rapporto insegnante – minore sia sul giudizio finale. I documenti su indicati sono, poi, necessari per verificare la corretta attuazione del “Patto educativo di corresponsabilità”.

L'amministrazione, con provvedimento del 20 luglio, ha dato copia di tutti i documenti richiesti, ad eccezione dei documenti di cui al punto n. 6, atteso che tali comunicazioni non si configurano quali documenti amministrativi, non avendo dato luogo all'adozione di alcun provvedimento amministrativo.

Avverso tale parziale diniego aveva presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

L'amministrazione, con nota del 31 agosto aveva affermato che, poiché i chiesti documenti non hanno inciso sulla valutazione del minore, non sussiste alcuna correlazione tra i medesimi ed una eventuale tutela dei diritti del minore e che l'istanza ha carattere generico.

Questa Commissione, con decisione dell'8 settembre, aveva invitato l'amministrazione a notificare il ricorso al controinteressato.

Il controinteressato, genitore dell'alunno compagno di classe di ha inviato una memoria a questa Commissione con la quale ha affermato che, a suo parere, il diritto di accesso non dovrebbe prevalere sul diritto alla riservatezza del minore atteso che il chiesto documento non è pertinente né rilevante al fine di tutelare gli interessi del minore nelle sedi opportune; l'ostensione della lettera in questione, invece, svelerebbe informazioni relative allo stato di salute del minore, il quale versa in uno stato di prostrazione psicologica.

Diritto

Il controinteressato ha affermato di ritenere prevalente il diritto alla salute del minore , compagno di classe di rispetto al diritto di accesso del ricorrente.

Questa Commissione è, dunque, chiamata a pronunciarsi in ordine al bilanciamento tra diritto di accesso e diritto alla tutela dei dati idonei a rivelare lo stato di salute di terzi.

Al riguardo si ricorda che secondo una consolidata giurisprudenza, anche successiva all'entrata in vigore del c.d. Codice della privacy, il diritto di accesso ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di terzi. In tal caso sorregge l'art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003, che prescrive che l'accesso è consentito solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Il ricorrente non ha dichiarato quale situazione giuridicamente rilevante intende tutelare attraverso l'ostensione dei documenti, né l'interesse che si intende difendere nelle sedi opportune è desumibile dalle circostanze narrate dai documenti allegati al presente ricorso.

Questa Commissione ritiene, dunque, che il diritto alla eventuale difesa in giudizio degli interessi del ricorrente è recessivo rispetto all'interesse alla tutela dei dati relativi allo stato di salute del minore.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Banca d'Italia

Fatto

La signora, con note del 14.7.2009 e del 16.9.2009, formulava istanza di accesso al rapporto redatto in esito agli accertamenti ispettivi di vigilanza svolti dalla Banca d'Italia presso la Banca BSI Italia S.p.A. nel 2008, facendo presente di essere stata agente monomandatario presso la Banca BSI Italia nel periodo compreso tra il gennaio 2007 ed il marzo 2008 e di essere stata indotta a risolvere il contratto che la legava alla predetta Banca a causa del danno professionale e patrimoniale asseritamente subito, in conseguenza di carenze organizzative e funzionali rilevate dall'odierna ricorrente e più volte segnalate.

Con nota del 23.9.2009 la Banca d'Italia rigettava l'istanza di accesso, richiamando il disposto dell'art. 2 del Provvedimento del Governatore del 16 maggio 1994, in forza del quale il documento richiesto sarebbe sottratto all'accesso, in quanto coperto da segreto d'ufficio, ex art. 7 del d.lgs. n. 385/93.

La signora, in data 8.10.2009 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi contestando il rigetto della sua istanza, alla luce della deliberazione della Banca d'Italia dell'11.12.2007, con cui sarebbe stata innovata la disciplina regolamentare del diritto di accesso ai documenti della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia, in data 26.10.2009, inviava una memoria nella quale eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sul presente ricorso, attesa la peculiare natura giuridica della Banca d'Italia, non equiparabile ad amministrazione dello Stato, e ribadiva la fondatezza del rigetto dell'istanza di accesso.

Diritto

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza della Commissione sollevata dalla Banca d'Italia.

La Commissione ritiene di dover confermare l'orientamento già espresso nella decisione adottata all'esito della seduta del 9 maggio 2008 (ricorrente,), in cui è stata affermata la competenza della Commissione a pronunciarsi sulle determinazioni in materia di accesso adottate dalla Banca d'Italia, sul rilievo che il riferimento alle amministrazioni statali contenuto nell'art. 25 della legge n. 241/90 non appare idoneo ad escludere le autorità amministrative indipendenti, nei cui confronti è pacificamente applicabile la disciplina in materia di accesso, dal novero dei soggetti nei cui confronti sono proponibili ricorsi dinanzi alla Commissione.

Ai fini della decisione del presente ricorso è necessario acquisire copia del Provvedimento del Governatore del 16 maggio 1994, posto a fondamento del rigetto dell'istanza di accesso, e della deliberazione della Banca d'Italia dell'11.12.2007, con cui sarebbe stata innovata la disciplina regolamentare del diritto di accesso ai documenti della Banca d'Italia, invocata dalla ricorrente.

PQM

La Commissione invita la Banca d'Italia ad inviare alla Commissione medesima gli atti specificamente indicati in motivazione, dichiarando l'interruzione dei termini di leggi nelle more dell'adempimento di tale incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale Statale “.....”
di

Fatto

Il Prof., in data 20.9.2009, chiedeva al Dirigente scolastico dell'I.T.I.S. di copia del verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 3.9.2007, assumendo di essere componente di tale organo collegiale e di avere un interesse concreto ed attuale all'acquisizione di tale documento.

In data 7.10.2009, il Dirigente Scolastico del predetto Istituto invitava l'odierno ricorrente a formulare in modo più dettagliato la necessità dell'istanza di accesso.

In data 9.10.2009 il Prof. precisava che la sua istanza di accesso era motivata dall'esigenza di difendere i propri interessi e che tutti gli argomenti trattati nella seduta del Consiglio di Istituto del 3.9.2007 lo riguardavano direttamente.

In data 23.10.2009 il Prof. adiva la Commissione per l'accesso, rappresentando che la sua nota del 9.10.2009 non era stata riscontrata dall'Amministrazione.

In data 27.10.2009, il Dirigente scolastico dell'ITIS di, comunicava di aver inviato al ricorrente le fotocopie riguardanti il suo intervento e la sua nota a verbale del Consiglio d'Istituto del 3/09/2007.

In data 2.11.2009 il ricorrente inviava una nota alla Commissione con la quale comunicava che la copia del verbale in questione era incompleta, non essendo stato inviato l'allegato relativo al Progetto della “settimana corta”.

Diritto

Il ricorso deve essere parzialmente accolto e, per il resto, deve esser dichiarato parzialmente improcedibile.

L'istanza di accesso del ricorrente merita di essere accolta limitatamente all'allegato al verbale del Consiglio di Istituto del 3.9.07, costituito dal Progetto della settimana corta che, a quanto risulta dalla nota inviata dal ricorrente, non è stato reso accessibile dall'Amministrazione.

Avendo l'Amministrazione inviato copia del predetto verbale, è innegabile la cessazione della materia del contendere *in parte qua*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua* e per l'effetto invita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione; dichiara l'improcedibilità del ricorso, per il resto, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL sede di Cagliari

Fatto

Il signor, in data 28 aprile 2009, chiedeva all'INAIL di Cagliari l'ostensione di tutti gli atti relativi alla pratica per la malattia professionale a lui occorsa in data 18.6.2007, ivi compresi gli atti ispettivi e sanitari, rappresentando la necessità di conoscere tutti gli elementi su cui si fondava l'esclusione del riconoscimento della malattia professionale in questione, in vista dell'eventuale proposizione di un ricorso giurisdizionale.

In data 23.6.2009, l'odierno ricorrente, rilevato che tra i documenti di cui l'Amministrazione aveva trasmesso copia all'istante in data 11.6.2009 non figurava la relazione dell'indagine ispettiva effettuata su richiesta del medico che aveva visitato il signor in data 8.11.2007, ribadiva l'istanza di accesso a tale documento.

L'Amministrazione, in data 21.7.2009, rigettava l'istanza di accesso al documento in questione, assumendo che gli accertamenti ispettivi rientrassero tra i documenti sottratti all'accesso, ai sensi della Delibera n. 5 del 13/01/2000, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL.

Con ricorso del 30.7.2009, il signor, premesso che aveva proposto ricorso amministrativo gerarchico al Direttore della sede INAIL di Cagliari avverso il diniego del riconoscimento della malattia professionale in questione e che la sua richiesta di accesso era strumentale alla predisposizione di un ricorso giurisdizionale per far valere le proprie ragioni, chiedeva alla Commissione il riconoscimento del suo diritto ad accedere anche alla relazione ispettiva in questione, denunciando l'infondatezza del rigetto della sua istanza di accesso.

La Commissione, all'esito dell'adunanza dell'8.9.2009, invitava l'Amministrazione a produrre la delibera n. 5 del 13/01/2000, con cui è stato adottato il regolamento recante norma per la disciplina del diritto di accesso.

In data 5.10.2009, l'INAIL sede di Cagliari, inviava alla Commissione la predetta delibera.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera h) del regolamento per la disciplina del diritto di accesso adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL n. 5/2000, sono sottratti al diritto di accesso i documenti attinenti ad inchieste ispettive sommarie o formali.

La relazione ispettiva cui si riferisce l'istanza di accesso in questione rientra certamente nel novero dei documenti contemplati dalla predetta disposizione regolamentare che la Commissione, benché sia lecito dubitare della sua legittimità, non può disapplicare.

Ne consegue la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:
Amministrazione resistente: Comando Raggruppamento Aeromobili Carabinieri

Fatto

Il signor, Maresciallo Aiutante dei Carabinieri in congedo, in data 23.1.2009 rivolgeva un'istanza all'ufficio servizio amministrativo del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare, presso il quale prestava servizio, diretta ad ottenere la corresponsione dei ratei arretrati dell'emolumento pensionabile del grado, ex art. 3, comma 2, della legge n. 85/97 e, in data 5.6.2009, sollecitava l'evasione della sua richiesta.

Non avendo avuto alcuna risposta, in data 15.10.2009, si rivolgeva alla Commissione per ottenere l'accoglimento della sua istanza.

In data 26.10.2009 il Comando Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare comunicava alla Commissione ed al ricorrente di aver provveduto a trasmettere al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri la documentazione necessaria per il pagamento dell'emolumento rivendicato dal signor

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione dell'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sull'istanza avanzata dal ricorrente, che peraltro è stata accolta successivamente alla presentazione del ricorso.

Si tratta di un'istanza, che lungi dall'aver ad oggetto l'accesso a documenti amministrativi, era diretta ad ottenere la corresponsione di un emolumento.

PQM

La Commissione ritenuta la propria incompetenza dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il signor, Maresciallo Capo in servizio presso il 2° Reparto Informazioni e sicurezza Centro Interforze Telerilevamento Satellitare in Pratica di Mare, in data 18.7.2009, rivolgeva al Ministero della Difesa – II Reparto 6^a Divisione Stato e Avanzamento Sottufficiali in s.p., istanza di accesso a tutta la documentazione relativa al procedimento di valutazione dell'aliquota ordinaria riferita al 31.12.2007, all'esito della quale all'odierno ricorrente era stato assegnato un punteggio di merito pari a 22,63/30.

In data 15.9.2009 l'Amministrazione consegnava al ricorrente solamente parte della documentazione richiesta, dalla quale era possibile desumere la composizione della Commissione di valutazione ed il punteggio conseguito.

Con ricorso del 9.10.2009 il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso a tutta la documentazione richiesta, lamentando, in particolare, l'omessa ostensione dei documenti relativi alla fissazione dei criteri utilizzati per ponderare ciascuno dei complessi di elementi da valutare, ai sensi delle lettere a), b) e c) della legge n. 212/83.

In data 27.10.2009, l'Amministrazione inviava una memoria con la quale chiedeva la declaratoria di irricevibilità del ricorso e comunque il suo rigetto.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorrente si duole di non esser stato messo in condizione di accedere ai criteri di valutazione adottati dalla Commissione di avanzamento.

Ma l'Amministrazione ha convincentemente difeso il suo operato, rilevando che non esiste alcuna documentazione relativa ai criteri in questione, dal momento che le modalità di attribuzione dei punteggi nelle procedure di avanzamento dei sottufficiali, ex art. 35 della legge n. 212/83, sono compiutamente disciplinate dalla legge, richiamando opportunamente la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia.

Alla luce di tale rilievo, l'istanza di accesso del ricorrente risulta infondata.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato all'Autorità garante delle telecomunicazioni richiesta di accesso relativa a non meglio precisati documenti concernenti la propria utenza in data 15 giugno 2009. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi in data 5 ottobre u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego tacito o espresso e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi sull'istanza del 15 giugno 2009 e che il ricorso porta la data del 5 ottobre 2009, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *a*) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di presentare nuova istanza di accesso

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: R.S. S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello sviluppo economico – settore comunicazioni – Ispettorato territoriale del Lazio

Fatto

....., legale rappresentante dell'emittente radiofonica R.S. S.r.l., ritiene che l'emittente in questione sia stata lesa nell'utilizzo del proprio impianto e delle proprie frequenze dall'emittente del gruppo R.R. (frequenza mhz).

A seguito di verifiche effettuate da parte resistente nei confronti dell'impianto dell'emittente controinteressata, sono state riscontrate, a dire della ricorrente, alcune irregolarità. Successivamente l'odierna ricorrente esercitava il diritto di accesso ad una serie di documenti domandati all'amministrazione resistente.

In data 23 gennaio u.s. R.S. ha chiesto, con nuova istanza di accesso, altresì di conoscere quale sanzione fosse stata applicata per le riscontrate irregolarità; di avere copia delle sanzioni applicate e dei provvedimenti adottati dal Ministero a seguito della verifica effettuata nel mese di novembre 2007.

Decorsi trenta giorni senza aver ottenuto risposta dall'amministrazione, R.S. in data 10 marzo u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (notificato anche alla emittente controinteressata) chiedendone l'accoglimento. In data 24 marzo 2009 l'amministrazione ha dato atto dell'avvenuto accesso da parte della ricorrente alla documentazione richiesta, nonostante l'opposizione manifestata dall'emittente controinteressata di cui alla memoria del 23 marzo 2009. Pertanto, con pronuncia resa in data 24 marzo 2009, la scrivente Commissione dichiarava cessata la materia del contendere.

Tuttavia, in data 27 agosto 2009 l'odierna ricorrente formulava nuova istanza di accesso ai medesimi documenti di cui alla istanza del 23 gennaio u.s., sostenendo in particolare che dai documenti estratti in una data però precedente a quella che ha determinato la precedente decisione di cessazione della materia del contendere, la mancata soddisfazione della propria pretesa ostensiva. Non avendo ricevuto risposta dall'amministrazione resistente nei trenta giorni successivi, in data 26 ottobre 2009 R.S. ha presentato un nuovo gravame contro il silenzio formatosi sull'ultima istanza di accesso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame attesa la sostanziale identità della fattispecie portata oggi all'esame della scrivente rispetto a quella già decisa con pronuncia del 24 marzo scorso che, in quanto tale, prefigura una sorta di riesame della precedente decisione in quanto tale inammissibile ai sensi dell'art. 25, legge n. 241/90.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Prof.
contro
Amministrazione resistente: Istituto tecnico industriale “.....” –
..... (NA)

Fatto

Il prof., docente e componente del collegio dei docenti presso l'istituto resistente, riferisce di aver presentato in data 11 settembre 2009 istanza di accesso tesa a prendere visione ed estrarre copia autentica del verbale del collegio dei docenti tenutosi il 10 settembre u.s. Dall'allegata istanza di accesso si ricava che l'odierno ricorrente ha formulato la richiesta ostensiva al fine di controllare la corrispondenza del suddetto processo verbale a quanto effettivamente avvenuto nel corso della riunione dell'organo scolastico, con particolare riferimento alla verbalizzazione degli interventi e delle richieste del corpo docente tra i quali lo stesso

Non avendo l'istituto resistente fornito riscontro alla istanza del nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, quest'ultimo in data 21 ottobre 2009 ha fatto ricorso alla scrivente Commissione per sentirne dichiarare l'accoglimento. In data 24 ottobre parte resistente ha trasmesso una nota con la quale si dà atto della avvenuta trasmissione del verbale del 10 settembre all'odierno ricorrente.

Diritto

La Commissione, preso atto della spedizione del verbale del 10 settembre u.s. all'odierno ricorrente da parte dell'istituto resistente come da nota dello stesso trasmessa alla scrivente in data 26 ottobre u.s., dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda sanitaria locale BAT – Andria

Fatto

L’azienda sanitaria locale BAT di Andria con delibera del 19 febbraio 2009 ha indetto un avviso pubblico di mobilità del comparto sanità per la copertura di n. 10 posti di assistente amministrativo cat. C. Il sig. ha partecipato alla suddetta selezione; a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva dei vincitori tra i quali non figurava l’odierno ricorrente che, pertanto, in data 9 settembre u.s. ha presentato richiesta di accesso nei confronti di parte resistente ai seguenti documenti: 1) copia dei verbali contenenti i criteri valutazione e le modalità di assegnazione dei punteggi individuati dalla commissione esaminatrice; 2) copia del verbale contenente il giudizio di valutazione ed il punteggio assegnato al richiedente unitamente ai documenti a questi ultimi collegati.

L’azienda sanitaria locale non ha dato riscontro all’istanza di accesso nei trenta giorni successivi; contro il silenzio venutosi a formare sull’istanza ostensiva il ha quindi presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 22 ottobre 2009 chiedendone l’accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il silenzio della Azienda sanitaria locale BAT di Andria.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l’accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l’amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un’amministrazione locale, come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare

Fatto

Il maggiore riferisce di aver presentato istanza di accesso in data 6 agosto u.s. tesa a prendere visione ed estrarre copia della propria documentazione sanitaria trasmessa da parte resistente alla Procura della Repubblica di Roma. Ciò al fine di adire l'autorità garante per la protezione dei dati personali a tutela dei propri diritti. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 6 ottobre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

In primo luogo la scrivente Commissione non nutre nessun dubbio sulla sua sussistenza in capo al ricorrente atteso che il documento oggetto della richiesta di accesso riguarda il ricorrente stesso e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'*actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 legge n. 241 del 1990. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito” (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068). In particolare

occorre ribadire come i requisiti dell'interesse ad accedere previsti dal Capo V della legge n. 241/90 non debbono essere riscontrati con riferimento alle richieste di accesso partecipative come quella in esame, per le quali la legittimazione a conoscere i documenti formati nel quadro di un certo procedimento deriva e si esaurisce nella stessa partecipazione dell'istante al procedimento medesimo ovvero nella circostanza che contengano dati relativi al richiedente come nel caso di specie.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando areonautica militare

Fatto

Il maggiore con varie e ripetute istanze ha contestato il provvedimento di stato giuridico di cessazione dal servizio. In data 8 settembre 2009 l'..... ha chiesto di accedere alla copia del documento di trasmissione con il quale si avviava il ricorrente alla visita medica del dicembre 1999. L'amministrazione ha negato l'accesso ritenendo il richiedente privo di interesse qualificato all'accesso e richiamando sia una sentenza del T.A.R. in merito alla vicenda che una recente pronuncia di questa Commissione resa il 22 settembre u.s.

Contro tale diniego l'..... in data 6 ottobre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione osserva preliminarmente ed ancora una volta di essersi pronunciata in innumerevoli occasioni sui ricorsi presentati dall'odierno ricorrente. Da ultimo con pronuncia del 22 settembre u.s.; pertanto, non sussistendo i presupposti per riesaminare la fattispecie, il ricorso deve essere respinto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare – II reparto – 5^divisione –

Fatto

Il tenente colonnello riferisce di avere chiesto in data 2 luglio i documenti relativi al procedimento concernente la documentazione caratteristica dell'odierno ricorrente in quanto l'amministrazione resistente sarebbe incorsa in un errore tale da sottoporre a correzione la documentazione stessa. L'amministrazione resistente ha risposto all'istanza in data 1 settembre 2009 invitando il a meglio specificare i documenti oggetto dell'istanza. Avverso tale ultima determinazione l'odierno ricorrente ha presentato gravame chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo occorre osservare che il sig. è titolare di situazione giuridica soggettiva legittimante l'accesso, vertendosi in una delle fattispecie paradigmatiche di accesso partecipativo per il quale, ai sensi dell'art. 10 legge n. 241/90, l'interesse a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento cui si è preso parte è insito nel fatto stesso della partecipazione procedimentale o dall'essere, come nel caso in esame, destinatario del provvedimento finale col quale si è disposta la rettifica in merito alla documentazione caratteristica dell'odierno ricorrente.

In secondo luogo, si osserva come la eccepita genericità dell'istanza con conseguente domanda di chiarimenti formulata da parte resistente, non ha ragion d'essere atteso che l'accesso richiesto sembra sufficientemente definito nella sua dimensione oggettiva e che, pertanto, il richiedente non poteva meglio specificare i documenti oggetto della relativa istanza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.